



ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi della Legge Regionale n.2/2007
partita IVA 00205740715
codice fiscale 80002670711

CONSORZIO ASI FOGGIA
CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio
per l'Area di Sviluppo
Industriale di Foggia

Via Monsignor Farina, 62 - 72122-FOGGIA- ITALY -
tel. 0881 307111 - fax 0881 307240
e-mail segreteria@asifoggia.it
pec asifoggia@pec.it

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 - D.Lgs. 27 dicembre 2002, n° 302 - Leggi Regionali 22 Febbraio 2005, n° 3 e 8 Marzo 2007, n°3

OGGETTO: Decreto di occupazione temporanea d'urgenza di immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di "Urbanizzazione primaria a completamento del sistema viario in agglomerato ASI Foggia "Loc. Incoronata" e determinazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio.

DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA

Numero 3 del 28 Luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO

- che con deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA n. 11 del 26 Ottobre 2021, esecutiva, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. N° 13/2001, il progetto definitivo dei lavori in oggetto e contestualmente è stata disposta la reiterazione del vincolo quinquennale preordinato all'esproprio di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.R. 327/2001;

- che con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

CONSIDERATO che per i lavori in oggetto ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 in virtù delle seguenti motivazioni:

1. l'intervento riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a completamento della zona ASI di Foggia. Gli interventi consentiranno l'urbanizzazione di un'area della superficie complessiva di 10 ha circa;
2. La realizzazione e ottimizzazione del nuovo sistema viario è finalizzata principalmente a rendere più fluido il traffico evitando così la concentrazione di veicoli e conseguentemente di CO2 nell'area di intervento. Per quanto concerne le norme urbanistiche, si sottolinea che gli interventi, non solo ricadono in un'area che è già destinata alla realizzazione e completamento del sistema viario secondo il piano urbanistico della zona ASI, ma non comporta alcuna modifica areale. Infine, si riporta che gli interventi non ricadono né in aree definite come "Beni Paesaggistici", né in aree definite come "Ulteriori Contesti Paesaggistici" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

CONSTATATO che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree espropriate non sono classificabili come aree edificabili ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, e conseguentemente, ai fini della determinazione dell'indennità, sono applicabili i criteri di cui all'art. 40;

VISTI i valori di mercato medi determinati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 e la L.R. N° 3/2005;

RITENUTO pertanto necessario emettere il decreto di occupazione temporanea d'urgenza degli immobili necessari per "Lavori di Urbanizzazione primaria a completamento del sistema viario in agglomerato ASI Foggia "Loc. Incoronata" contenente l'indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi della Legge Regionale n.2/2007

partita IVA 00205740715
codice fiscale 8002670711

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002 e la L.R. n° 3/2005;

VISTO il D. Lgs n. 267/'00 e s.m.i.

VISTO il "Piano Particellare di Esproprio";

DETERMINA

In via provvisoria ai sensi dell'art. 22-bis 1. del T.U., l'indennità di espropriazione e occupazione spettante ai proprietari dei beni necessari alla esecuzione dei lavori di "Urbanizzazione primaria a completamento del sistema viario in agglomerato ASI Foggia "Loc. Incoronata";

DECRETA

Art. 1

ai sensi dell'art. 22 bis c.1 del T.U, l'occupazione d'urgenza anticipata, in favore del CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA dei beni immobili siti nel Comune di Foggia, così come di seguito indicati:

STRALCIO DEL PARTICELLARE DI ESPROPRIO															
Comune di: Foggia		Diritti e oneri reali	Foglio	Particella	Area da espropriare MQ.	Reddito dominicale	Valore di mercato Euro/mq	Indennità di esproprio EURO	Indennità Reiterazione Vincolo EURO	Totale Indennità EURO					
URBANIZZAZIONE PRIMARIA															
Catasto: Terreni - Comune di Foggia															
NUM.	NOMINATIVO (noogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)														
1	LAV.IT. S.P.A. con sede in FOGGIA (FC)		Proprietà 1000/1000	179	712	790	3,67	3,60	10.810,80	463,02	11.273,82				
					713	2.213	10,29								
2	Sig.ra CAMPANILE ANTONIA MARISA		Proprietà 1000/1000	179	144	2.302	66,59	3,60	8.287,20	380,51	21.663,15				
					149	3.453	85,49					3,60	12.430,80	564,64	
3	Sig. FARELLA ANGELA		Proprietà 2/9	179	518	1.517	10,72	3,60	1.213,60	51,58	5.693,30				
	Sig.ra FARELLA ISABELLA								1.213,60	51,58					
	Sig.ra FARELLA VITINA								1.213,60	51,58					
	Sig.ra PALUMBO TERESA								1.820,40	77,37					
4	Sig. GIULIANO VITO		Proprietà 1000/1000	179	155	2.849	68,21	3,60	10.256,40	464,89	10.721,29				
5-6	DUESSE CONSTRUCTION SRL con sede in FOGGIA (FC)		Proprietà 1000/1000	179	651	1.985	100,25	3,60	7.146,00	346,31	7.492,31				
					506	1.378	46,17					3,60	4.960,80	230,46	5.191,26
					512	455	3,90					3,60	1.638,00	69,62	1.707,62



ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi della Legge Regionale n.2/2007

partita IVA 00205740715
codice fiscale 80002670711

CONSORZIO ASI FOGGIA
CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio
per l'Area di Sviluppo
Industriale di Foggia

Via Monsignor Farina, 62 -72122-FOGGIA- ITALY-
tel. 0881 307111 - fax 0881 307240
e-mail segreteria@asifoggia.it
pec asifoggia@pec.it

Dando atto che:

1) Il tecnico ing. Luigi Genzano, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio per le espropriazione del Consorzio ASI di Foggia, eventualmente accompagnato dalla squadra operativa darà esecuzione al Decreto di Occupazione D'urgenza ai fini della immissione nel possesso, e con il personale di aiuto necessario provvederà alla redazione del verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso degli immobili di che trattasi, e per questo è autorizzato ad introdursi nelle aree innanzi indicate;

2) lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis c. 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il DECRETO di ESPROPRIARIO nel termine fissato in anni 5 (cinque) dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, come in premessa indicato;

Art. 2

Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto, lo stato di consistenza ed il verbale d'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti dall'Autorità espropriante.

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme previste dall'art. 14 della L.R. n.3/2005 e s.m., con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa, al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall'art. 50 del T.U.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile. Nel caso di accettazione ai sensi dell'art. 20 c. 13, al proprietario spetta il corrispettivo previsto dall'art. 45 c. 2 del T.U.;

Ai sensi dell'art. 20 c. 14 nel caso di rifiuto dell'indennità, l'autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la Cassa DD.PP., la somma senza maggiorazioni previste dall'art. 45 c. 2 del T.U.;

Effettuato il deposito l'Autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio, procedendo altresì a norma dell'art. 21 del T.U. per la determinazione definitiva dell'indennità.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti. In caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002. Da precisare che il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del bene con le modalità di cui all'art. 20 c. 8 del T.U.



Spetta, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 5

Il pagamento dell'indennità accettata dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio non sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 7

Si rammenta che il proprietario è tenuto a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente intervenute rispetto alle visure catastali come riportate negli allegati facenti parte integrante del presente decreto, mediante idonea documentazione dei registri immobiliari o attestazioni notarili, aggiornati alla data odierna;

Art. 8

Di provvedere a pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio e nel sito internet del Consorzio ASI di Foggia, nonché sul sito informatico della Regione Puglia - Settore comunicazione istituzionale - Atti di notifica;

Art. 9

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono acquisite.

Il Responsabile del Servizio
Ufficio per le Espropriazioni
Ing. Luigi Genzano